

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

E' una polizza che copre, a seconda delle garanzie attivate, l'esercizio dell'attività produttiva dai rischi incendio, furto, dai danni materiali e diretti alle apparecchiature elettroniche e di rottura di cristalli e lastre; può altresì tenere indenne l'Assicurato per i danni involontariamente provocati a terzi e per le spese di tutela legale dei propri diritti nell'ambito della propria attività.

Inoltre, può fornire assistenza in situazioni di emergenza.



Che cosa è assicurato?

La polizza può essere emessa per una o più delle seguenti garanzie opzionali:

- ✓ **Incendio:**
danni materiali e diretti causati ai beni assicurati principalmente da: incendio, esplosione, implosione, scoppio, onda sonora, fulmine, fumo, gas, vapori, atti vandalici e dolosi, infiltrazioni di acqua piovana, determinati eventi atmosferici - azioni di correnti, scariche o altri fenomeni elettrici.
- ✓ **Furto:**
danni materiali e diretti causati dalla perdita del contenuto, posto nei locali assicurati e nelle relative dipendenze, in relazione a furto e rapina.
- ✓ **Cristalli:**
danni materiali e diretti di rottura delle lastre a seguito di fatto accidentale, furto o atti vandalici.
- ✓ **Guasti macchine:**
danni materiali e diretti alle apparecchiature ed impianti elettronici derivanti da:
 - errata manovra, negligenza, imperizia
 - errori di progettazione e di costruzione
- ✓ **Responsabilità Civile:**
danni involontariamente causati a terzi per: morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose e animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività dichiarata (RCT) danni a prestatori di lavoro per infortuni avvenuti nell'ambito dell'attività dichiarata (RCO).
- ✓ **Assistenza**
garantisce prestazioni varie per i locali dell'attività assicurata: es. invio di un elettricista, di un fabbro, servizio di sorveglianza ecc.
- ✓ **Tutela legale:**
spese che si rendano necessarie per la tutela dei diritti dell'Assicurato, quali: assistenza stragiudiziale e giudiziale, intervento di un legale, intervento del perito d'ufficio (CTU), l'intervento di un consulente tecnico di parte, spese di giustizia in caso di condanna penale, spese liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza.
La garanzia Tutela Legale è opzionabile in due forme: Opzione A (garanzia base) oppure Opzione B (garanzia completa).

Le somme assicurate ed i massimali sono scelti dall'assicurato in base al valore dei beni da assicurare ed in base alle proprie esigenze.



Che cosa non è assicurato?

Garanzia Incendio:

- ✗ Fabbri adibiti ad attività di produzione ove la parte restante dell'intero fabbricato abbia cinematografi, nights e depositi infiammabili;
- ✗ Fabbri aventi strutture portanti verticali, pareti esterne o manto del tetto in materiali combustibili;
- ✗ Fabbri in cattive condizioni di statica e manutenzione.

Garanzia Furto:

- ✗ Mezzi di protezione e chiusura dei locali non conformi.
- Inoltre non sono assicurabili:
- ✗ Fabbri ubicati al di fuori del territorio della Repubblica Italiana.



Ci sono limiti di copertura?

Principali rischi esclusi dall'Assicurazione:

Garanzia Incendio

- ! danni determinati da dolo dell'Assicurato e/o del Contraente;
- ! danni causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane e/o cedimenti del terreno, valanghe e slavine.

Garanzia Furto

- ! danni a cose all'aperto o poste in spazi di uso comune;
- ! danni avvenuti quando i locali contenenti i beni assicurati, rimangono incustoditi per più di 45 gg;
- ! danni agevolati con dolo o colpa grave dell'Assicurato e/o Contraente.

Cristalli

- ! danni avvenuti in occasione di riparazioni, rimozioni od operazioni di trasloco.

Guasti macchine

- ! danni e/o guasti di deperimento, corrosione, ossidazione.

Garanzia Responsabilità Civile

- ! detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- ! detenzione o impiego di esplosivi;
- ! danni da furto o rapina;
- ! danni subiti da persone che non sono considerate terze: il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, il convivente.

Tutela legale:

- ! materia fiscale ed amministrativa;
- ! controversie relative a rapporti fra Soci e/o Amministratori o ad operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria.



Dove vale la copertura?

- ✓ **Incendio e Furto**
Territorio Repubblica Italiana

✓ **Responsabilità Civile**

Tutto il mondo

✓ **Tutela legale**

Per tutti i rischi, le garanzie riguardano i sinistri che insorgano e debbono essere processualmente trattati ed eseguiti:

- in tutti gli Stati d'Europa, nelle ipotesi di danni extracontrattuali o di procedimento penale;
- Nei paesi dell'Unione Europea ed inoltre nel Liechtenstein nel Principato di Monaco o in Svizzera, nell'ipotesi di vertenze contrattuali;
- in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, nell'ipotesi di opposizione alle sanzioni amministrative.



Che obblighi ho?

• **All'inizio del contratto**

L'Assicurato ha il dovere, all'atto della sottoscrizione del contratto, di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare l'esistenza di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

• **Nel corso della durata del contratto**

L'Assicurato deve comunicare i cambiamenti che comportino un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato.

• **In caso di sinistro**

- **Incendio e furto**, l'Assicurato deve:

- fare quanto gli è possibile per contenere o limitare il danno, salvare le cose assicurate;
- darne avviso scritto all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure all'Impresa di Assicurazione entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza;
- sporgere denuncia scritta all'Autorità competente, nei casi previsti dalla legge, trasmettendone copia all'Intermediario o all'Impresa di Assicurazione;
- conservare le tracce ed i residui del sinistro per almeno 30 giorni dalla data del sinistro;
- in caso di distruzione o sottrazione di titoli di credito, farne tempestiva denuncia anche al debitore ed esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento;
- predisporre elenco dei danni subiti, con i dettagli delle cose perdute o danneggiate, mettendo a disposizione documentazione probatoria che possa essere richiesta dall'Impresa di Assicurazione o dai Periti.

- **Responsabilità Civile**, il Contraente deve darne avviso scritto all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza;

- **Tutela Legale**, l'Assicurato deve denunciare il sinistro a DAS (Società incaricata dall'Impresa di Assicurazione per la gestione dei sinistri di Tutela Legale) trasmettendo inoltre tutti gli atti a lui notificati e i documenti necessari alla prestazione della garanzia assicurativa.



Quando e come devo pagare?

I premi devono essere pagati all'intermediario oppure all'Impresa di Assicurazione.

È possibile richiedere il frazionamento del premio in rate semestrali con un aumento del 3% sul premio annuale.

Il premio, comprensivo di imposte, può essere pagato tramite assegno bancario, circolare o postale (munito della clausola di "non trasferibilità"), bonifico bancario, carta di credito, carta di debito, oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge.

È possibile disporre il pagamento dei premi successivi al primo accedendo alla sezione riservata al Contraente dell'Area Clienti disponibile sul sito www.allianzviva.it, alle condizioni in essa riportate.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La polizza può avere durata annuale o poliennale e in ogni caso non sono ammesse polizze di durata inferiore all'anno (temporanee).

La copertura ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento. Il contratto, se non disdettato, si rinnova automaticamente per l'anno successivo.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze.



Come posso disdire la polizza?

Il Contraente può disdire la polizza (di durata non inferiore ad un anno) alla scadenza annuale, tramite invio di raccomandata da inviarsi con almeno 30 giorni di preavviso. In caso di contratto poliennale con premio versato in un'unica soluzione, connesso a mutuo o finanziamento, in caso di estinzione o surroga dello stesso, il Contraente può richiedere l'annullamento anticipato della polizza. Successivamente l'Impresa di Assicurazione provvederà a restituire il rateo di premio non goduto, qualora il cliente non richieda di mantenere attiva la copertura.

Il Contraente può recedere dalla polizza, con preavviso di 30 giorni, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, tramite invio di una raccomandata da inviarsi entro il 60esimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo.